



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 04/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 145556, con la quale la Sig.ra Orifici Pina Rosalia, nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 04/04/2019 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 136421 del 12/12/2018 con la quale si comunica al Sig. Segretario Generale della Regione Siciliana che, tra gli altri, la Sig.ra Orifici Pina Rosalia ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 04/09/2019;
- VISTA la nota della Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale prot. n. 6788 del 18/02/2019 con la quale il Segretario Generale, comunica che la dipendente in argomento è stata contingentata fino al 04/09/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 52222 del 15/06/2020, con la quale si comunica alla Sig.ra Orifici Pina Rosalia che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà risolto a decorrere dal 04/09/2020;
- VISTO il D.A. n. 412/II del 25/01/1992, registrato alla Corte dei Conti il 17/02/1992 - reg. 6 - fgl. 111, con il quale la Sig.ra Orifici Pina Rosalia, a decorrere dal 25/01/1992, è stata nominata nella qualifica di Commessa in prova nel ruolo del personale amministrativo della Regione Siciliana, assumendo effettivo servizio dal 01/02/1992;
- VISTO il D.D.G. n. 988 del 13/03/2006 annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 17/03/2006 al n. 632, con la quale la Sig.ra Orifici Pina Rosalia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. Reg. 10/2001 e s.m.i. è stata collocata nella categoria "C" - Istruttore - posizione economica "2" - con decorrenza dal 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare regionale;

CONSIDERATO che la Sig.ra Orifici Pina Rosalia alla data del 03/09/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 67, mesi 00 e giorni 00 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/02/1992 al 03/09/2020	28	07	03
Totale	28	07	03

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 04/09/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Orifici Pina Rosalia, nata a [REDACTED] il [REDACTED] - categoria "C" Istruttore - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 503 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 05/08/2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
F.to G. G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio